

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZ. IX CIVILE**

In persona del giudice unico Dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. omissis del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.06.2016 al termine della discussione orale,

MUTUATARI	tra	
		-attori-
BANCA	E	
		-convenuto-
OGGETTO: mutuo		
conclusioni: come in atti		

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le domande proposte nell'atto di citazione hanno per oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario n. rep. omissis del 30.11.04 per l'importo di euro 300.000,00, stipulato da MUTUATARI con la BANCA, garantito dalla sig.ra omissis, dal sig. omissis e omissis, limitatamente alle clausole che prevederebbero interessi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, previa all'occorrenza compensazione con il debito residuo del mutuatario, al risarcimento del danno subito dagli attori.

Si è costituita la banca convenuta deducendo la genericità ed il difetto di prova della domanda e specificamente che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto dal contratto di mutuo è inferiore al tasso soglia e che il tasso moratorio è estraneo alla rilevazione del TEG.

Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., disattese la richieste di ordine di esibizione ex art. 210 c.m. e di ammissione di CTU contabile, ha rinviato la causa all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

Il contratto oggetto di causa prevede un tasso corrispettivo variabile pari alla data della stipula al 4,70%, un tasso di mora anch'esso variabile pari al TEG aumentato del 50% quindi uguale al tasso soglia, pari alla data della stipula al 5,76%.

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Vittorio Carlomagno, 16 giugno 2016, n. 12284

Parte attrice ha allegato al proprio fascicolo di parte perizia stragiudiziale, corredata di nota esplicativa, che afferma il carattere usurario sulla base della nota pronuncia Cass. 350/13, interpretata nel senso che la Suprema Corte avrebbe ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario si debbano sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi, - che afferma la necessità dell'inclusione di tutti i costi nella determinazione del tasso effettivo, ma senza indicare, con riferimento al contratto per cui è causa, a quali costi specificamente faccia riferimento e che inoltre tratta il tema dell'illegittimità dell'ammortamento alla francese per violazione del divieto di anatocismo e per indeterminatezza del tasso di interesse.

E' noto che per costante giurisprudenza (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000, C. Cost. 29/02), il tasso soglia non è sottratto al divieto di usura.

Ma la sentenza n. 350/13 non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

Parte attrice deduce poi la nullità del tasso di interesse pattuito sulla base dell'assunto, fatto proprio da qualche isolato precedente della giurisprudenza di merito, secondo cui l'ammortamento alla francese, basato sulla restituzione del capitale, unitamente agli interessi, in un numero di rate predefinite e costanti, implichi per se stesso l'applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione di un interesse effettivo superiore al tasso indicato nel contratto.

La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.

Infatti nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:

1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice ($\text{Interessi} = \text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{tempo}$);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione, alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Vittorio Carlomagno, 16 giugno 2016, n. 12284

interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua, quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poichè tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.

In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali; il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

In assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte degli attori si deve ritenere che l'importo delle singole rate sia stato determinato in conformità del tasso di interesse pattuito e della durata prefissata.

La dedotta nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi pertanto è insussistente.

Parte attrice deduce poi, sia a sostegno della necessità di sommare il tasso di mora al tasso corrispettivo, sia quale ulteriore violazione del divieto di anatocismo, che il contratto prevede espressamente, nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi.

Tale fenomeno propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.

E' vero che in ipotesi di mutuo ad ammortamento la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma, integra un fenomeno anatocistico, poichè il semplice fatto che nelle rate di mutuo vengano compresi sia una quota del capitale da estinguere sia gli interessi a scalare non opera un conglobamento ne' vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile (in tal senso per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 2593 del 2003).

Non sussiste però alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., trattandosi di mutuo stipulato in data successiva al 1 luglio 2000 nel quale tale forma di anatocismo è legittimata dall'art. 120 T.U.B., come modificato dal D. L.vo 349/99, purché sia conforme a quanto disposto dalla Delibera CICR del 09 febbraio 2000, in particolare dall'art. 3. E' solo il caso di rilevare, con riferimento al requisito della specifica approvazione per iscritto che per costante giurisprudenza di legittimità le clausole

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Vittorio Carlomagno, 16 giugno 2016, n. 12284

inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, come nel caso in esame, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta (Sez. 1, Sentenza n. 18917 del 21/09/2004; Sez. 1, Sentenza n. 4188 del 23/10/1998; Sez. 1, Sentenza n. 4031 del 06/12/1974).

Infine parte attrice deduce genericamente la rilevanza ai fini della determinazione del TEG della penale di estinzione anticipata prevista dal contratto di mutuo. Ma si deve ritenere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso non vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché, non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi. In particolare, non vanno prese in considerazione remunerazioni, commissioni e spese del tutto virtuali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi.

Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto.

Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base valutare il dedotto carattere usurario del mutuo; l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempito. Infatti la rilevanza d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il *thema decidendum* (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).

Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia. La contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.

Pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Vittorio Carlomagno, 16 giugno 2016, n. 12284

In considerazione del carattere tecnico delle questioni esaminate ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
rigetta le domande di parte attrice;
condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, con sentenza facente parte del verbale di udienza del 16.06.16

IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*